



## **Dubbi, equivoci e chiarimenti: *Amoris laetitia* e *Misericordia et misera***

*George Woodall*

Di fronte ad alcuni dubbi e equivoci segnalati in questi due documenti papali del 2016, forse servano i seguenti chiarimenti e precisazioni.

### **1. I dubbi posti dai quattro cardinali sull'*Amoris laetitia*.**

a. I dubbi formulati dai quattro cardinali sul contenuto di alcuni brani dell'*Amoris laetitia*, a mio avviso, sono del tutto fondati. Certe espressioni potrebbero dare l'impressione di voler negare o accantonare degli elementi importanti della dottrina teologico-morale del magistero. Allo scopo di togliere ogni ambiguità e equivoco, l'invito cortese e rispettoso dei cardinali merita delle risposte, per evitare la confusione e per assicurare così una pastorale buona ed efficace, come il Papa stesso lo desidera. Non vedo qui niente di scandaloso, ma piuttosto una richiesta responsabile, al servizio della verità e della carità.

b. Che ci sia una vera preoccupazione in questo senso mi è chiaro da diverse domande e osservazioni fatte da parte di studenti, sacerdoti e fedeli laici. Alcuni sacerdoti si trovano in difficoltà non tanto riguardo alla missione e al dovere di ricoprire il ruolo di ministro della misericordia come tale, né riguardo al colloquio rispettoso di discernimento e d'accompagnamento nel suo svolgimento, quanto piuttosto a come affrontare certe situazioni morali spinose che sembrano essere state chiamate in causa. A volte, i penitenti stessi esprimono delle perplessità al

riguardo oppure frainendono quanto sia stato loro detto. Oltre a tali sfide pastorali dirette, pare che, comunque ci vogliano delle chiarificazioni per scongiurare un sempre maggiore relativismo morale.

c. Occorre riconoscere apertamente, senza il minimo problema, che *Amoris laetitia* contiene tanti punti forti, tanti pregi. Papa Francesco ha citato il magistero precedente in tanti luoghi. Un solo esempio potrà bastare; riprende la dottrina conciliare, di Paolo VI, di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI sul matrimonio e sull'amore coniugale, soprattutto sul bene dei coniugi e sulla dimensione unitiva di quest'amore. L'esortazione apostolica, prendendo degli spunti anche dal 1 Cor 13, si sofferma a lungo nel delineare dei criteri non soltanto in teoria, ma alla luce degli atteggiamenti e dei comportamenti delle persone interessate, per suscitare una valutazione più profonda e più realista di una vocazione al matrimonio e per poi poterla vivere felicemente e effettivamente nel consorzio della vita coniugale successiva. Qui si trova condensata l'esperienza pastorale buona che da anni molti, tra noi, parroci hanno cercato di sviluppare nella preparazione al matrimonio e dopo. Qui si trovano delle autentiche perle sia per poter discernere sia per poter vivere bene la vocazione all'amore coniugale, ma non solo. Inoltre, adoperando le debite analogie, molto di quanto detto qui lo si può applicare anche al discernimento e al proseguimento felice e fedele delle vocazioni d'amore che sono il sacerdozio, la vita consacrata e il celibato per il regno.

d. Qualcuno avrebbe parlato di tradimento nei confronti di Giovanni Paolo II, ma 'tradimento' è una parola grossa. Veramente, *Amoris laetitia* fa spesso riferimento alle dottrine di Giovanni Paolo II, pure con delle ampie citazioni. Sempre in riferimento all'aspetto unitivo del matrimonio e della vita coniugale, le tante citazioni delle catechesi di Giovanni Paolo sull'amore umano sono state impiegate nell'elaborazione dei punti sulla vocazione sopra notati. Poi, bisogna dire che le dottrine dei predecessori sulla paternità responsabile vengano presentate nel testo, anche se è presente un'attenzione particolare ed ineccepibile a diverse forme di fecondità allargata dell'amore.

e. Le difficoltà sulle quali vertono i dubbi espressi dai quattro cardinali non chiamano in causa niente di tutto ciò. Esse si riferiscono alla verità morale come tale, alle dottrine sul male morale intrinseco, al giudizio di coscienza secondo la verità e alla prassi sacramentale e

pastorale nei confronti di chi vive in una situazione oggettiva in contrasto con la dottrina di Gesù e della Chiesa, ad esempio sull'indissolubilità del matrimonio. Qui, certi brani dell'esortazione apostolica sembrerebbero riferirsi alla dottrina precedente in modo selettivo e potrebbero risultare equivoci. Il magistero della Chiesa svolge un servizio fondamentale di tutela delle verità da Dio rivelate in Gesù e trasmesse nella Tradizione della Chiesa, e ne è l'autentico interprete *de rebus fidei et morum*. Siccome esercita questo compito anche nel suo insegnamento ordinario, la chiarezza è doverosa. Il magistero è al servizio del vangelo e della verità morale in esso contenuta e da esso implicata; perciò, non può negare quanto è stato rivelato o insegnato in modo universale e definitivo, e tutto questo per il bene del Popolo di Dio e di tutta l'umanità. Seguendo quanto detto da Paolo VI, il magistero non può cambiare la sua dottrina costante precedente. Sulla dottrina della legge morale naturale disse: 'La Chiesa di essa non è stata l'autrice, né può quindi esserne l'arbitraria; ne è soltanto depositaria e interprete' (cf. *Humanae vitae*, n. 18). Evidentemente, questo è da intendersi nel senso che non la possa negare o distogliere. Là dove si pensasse di sviluppare una dottrina costante in senso positivo o in senso negativa (qui per escludere quanto la contraddicesse), sarebbe importante e persino un dovere morale al livello anche pastorale segnalare come una novità dottrinale costituisca un tale sviluppo legittimo e niente di più, proprio per evitare una confusione sia dottrinale sia pastorale. Le affermazioni del sinodo del 2015 sulla coscienza (*Relatio finale*, n. 37) sono state difettose. L'*Amoris laetitia* si riferisce, è vero, più volte alla dottrina conciliare sulla coscienza, ma non ha riaffermato le precisazioni dottrinali ulteriori della *Veritatis splendor* di Giovanni Paolo II sulla coscienza, che corresse non la dottrina conciliare, ma alcuni fraintendimenti e strumentalizzazioni di tale dottrina, e anche per arginare il grave rischio di un relativismo morale e della conseguente deformazione delle coscienze. Certamente, un atto magisteriale non deve ripetere ogni singola cosa detta prima. Tuttavia, in questo caso, si sarebbe potuto evitare che ci fossero degli equivoci. La richiesta di una chiarificazione dei dubbi da parte dei quattro cardinali si spiega così.

## 2. Possibili equivoci nella lettera apostolica *Misericordia et misera*

a. Si è chiesto se sia stata tolta la scomunica per l'aborto e se sia stata sminuita la dottrina sull'aborto. Non è stata eliminata la scomunica. Il Papa ha solo inteso favorire l'accesso alla confessione, allargando la facoltà di perdonare a tutti i sacerdoti.

b. Anche in questo documento noto una certa ambiguità e direi persino superficialità (nel numero che tratta di questa tematica), che avrebbero potuto essere evitate nella redazione del testo preparato per il Papa.

c. Il brano in questione riguarda una normativa voluta da Papa Francesco per l'Anno Santo Giubilare della Misericordia e riferita in una sua lettera del 1 settembre, 2015, al Monsignor R. Fisichella, concedendo l'indulgenza per quell'anno santo. In quella lettera, tra l'altro, riconosce i condizionamenti che possono incidere sulle donne che sono 'ricorse all'aborto', ma, siccome 'il perdono di Dio a chiunque è pentito non può essere negato', scrisse: 'Ho deciso, nonostante qualsiasi cosa in contrario, di concedere a tutti i sacerdoti per l'Anno Giubilare di assolvere dal peccato di aborto quanti lo hanno procurato e pentiti di cuore ne chiedono il perdono'. Inoltre, alla luce delle rassicurazioni ricevute da diversi vescovi circa la buona fede e pratica sacramentale di quanti frequentano le chiese della Fraternità di san Pio X e in vista di una restaurazione della piena comunione dei sacerdoti della Fraternità con la Chiesa, 'mosso dall'esigenza di corrispondere al bene di questi fedeli, per mia propria disposizione, stabilisco che quanti durante l'Anno Santo della Misericordia si accosteranno per celebrare il sacramento della riconciliazione presso i sacerdoti della Fraternità San Pio X, riceveranno validamente e lecitamente l'assoluzione dei loro peccati'.

d. Nella lettera apostolica del 2016 Papa Francesco voleva far capire che la conclusione dell'Anno Santo non vuol dire che sia terminata o limitata la misericordia di Dio. Pertanto, voleva estendere i provvedimenti della lettera appena riferita. Quindi, scrisse (*Misericordia et misera*, n. 12): 'perché nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio, concedo d'ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato (il) peccato di aborto'. Inoltre, in vista delle stesse considerazioni segnalate nella lettera di cui sopra circa i fedeli che si accostano

ai sacerdoti della Fraternità di san Pio X, per cui questi potevano ricevere ‘validamente e lecitamente l’assoluzione dei loro peccati’ da tali sacerdoti, ‘stabilisco per mia propria decisione di estendere questa facoltà oltre il periodo giubilare ...’ Chiaramente, Papa Francesco ha voluto estendere quello che aveva scritto nella lettera del 2015 oltre l’Anno Santo per rendere più facilmente accessibile l’assoluzione per il penitente nel caso di aborto e per favorire l’assoluzione dei peccati dei penitenti della Fraternità di san Pio X.

e. Papa Francesco sembra essere molto preoccupato da un ‘legalismo’, che giudica come un ostacolo alla cura pastorale della gente. Là dove ci sia un legalismo che di fatto renda ardua la pastorale, questo è da togliere. Ciononostante, non ogni riferimento al diritto o alla legge è legalismo. Il diritto è uno strumento indispensabile affinché ci sia la giustizia e affinché si prenda cura del bene comune, anche dei fedeli nella Chiesa. Un aspetto di questo è di poter sapere che c’è una legge e che cosa dice; altrimenti la gente non può essere né tenuta ad osservarla né punita per averla infranta, proprio perché non la conosceva e non avrebbe potuto conoscerla. Perciò, sia il grande canonista, Graziano, sia san Tommaso d’Aquino, sia il gesuita noto come il ‘padre della teologia morale’, Suárez, insistevano che la legge è stabilita quando è ‘promulgata’ o dichiarata formalmente e chiaramente di essere legge. Il *Codice di diritto canonico* (1983) ribadisce questo nel c. 7. Una lettera ad un individuo, pure resa pubblica, come quella del 2015 a Monsignor Fisichella, di cui sopra, non sembra essere il modo ideale per effettuare un cambiamento di una legge: La *Misericordia et misera* è una lettera apostolica, rivolta alla Chiesa universale, ma non rilasciata nel suo insieme in forma *motu proprio*, forse perché molto del contenuto non rientra in quella categoria. Dall’altra parte le espressioni che riferiscono alla Fraternità di san Pio X, ‘per la mia propria disposizione’ nella lettera al Monsignor Fisichella e l’espressione ‘per mia propria decisione’ del n. 12 della *Misericordia et misera*, sembrano tradurre *motu proprio*. Questo elemento della costituzione di una legge *motu proprio* in due testi di carattere diverso sarebbe da spiegare forse per il fatto che qui si tratta di concedere delle facoltà per le confessioni a sacerdoti che non sono (ancora) in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Invece, l’assenza di una tale formula *motu proprio* circa la questione delle facoltà di assolvere dal ‘peccato di aborto’ concesse a ‘tutti i sacerdoti’,

sembrerebbe spiegarsi per il fatto che non si tratti di una nuova legislazione o di un emendamento ad una legge già esistente, ma di una semplice applicazione di leggi esistenti per la concessione di fatto di facoltà da parte del Papa che, godendo del ‘potere ordinario, supremo, pieno, immediato e universale’ (c. 331), certamente può concedere le facoltà per le confessioni a qualunque sacerdote cattolico. Almeno così sembrerebbero spiegarsi questi punti.

f. Tuttavia, anche se non tutti lo fanno nella Chiesa, non tutti i sacerdoti possono assolvere validamente dai peccati, (eccetto nel caso di pericolo di morte del penitente, quando allora tutti i sacerdoti hanno il diritto e l’obbligo d’assolvere un penitente pentito, c. 976). Invece, oltre all’ordinazione sacerdotale, ci vogliono le ‘facoltà’ per confessare e assolvere (cc. 966ss.), ricevute solitamente dal vescovo della diocesi in cui sono incardinati, o cioè al quale appartengono legalmente, o dal rispettivo superiore maggiore nel caso di sacerdoti di un istituto di vita consacrata, o di una società di vita apostolica, o di una prelatura personale (con altre possibilità in determinate circostanze). Il perché di queste regole sta nel dovere del vescovo e del superiore maggiore di assicurarsi che soltanto quei sacerdoti idonei e ben preparati confessino la persone, (c. 970), che quelli inadatti non facciano dei danni spirituali ai penitenti.

g. Un altro fatto importante da notare è che, dal *Codice di diritto canonico* del 1983, non ci sono più dei ‘peccati riservati’, ossia che potrebbero essere assolti solo dall’ordinario del luogo (p.e., dal vescovo diocesano) o dalla Santa Sede. Invece, ora ci sono soltanto delle *sanzioni* ecclesiastiche per dei delitti canonici, che sono riservate, o all’ordinario del luogo o alla Santa Sede. La scomunica è una sanzione ‘medicinale’ per certi delitti canonici gravi (cc. 1312 § 1 1°, 1318), compreso quello dell’aborto procurato di fatto avvenuto (c. 1398), per spingere la persona interessata a convertirsi. Ciò vuol dire che, nel caso in cui una persona, oltre ad aver commesso il peccato dell’aborto procurato, fosse altrettanto caduta nella scomunica per aver commesso il delitto dell’aborto procurato, non poteva essere assolta dal peccato prima che fosse assolto dalla sanzione o dalla pena canonica della scomunica. Invece, nel caso in cui ci fosse stato il peccato dell’aborto procurato senza delitto e quindi senza la scomunica, ogni sacerdote che gode delle facoltà per assolvere i peccati in generale poteva già assolvere quel penitente.

Anche se la scomunica qui (c. 1398) è *latae sententiae* o ‘automatica’, è automatica e quindi colpisce la persona solo nel caso in cui è davvero colpevole del delitto di aborto. Non ci sarebbe nessun delitto, ma ci sarebbe il peccato dell’aborto in uno che avesse costretto, consigliato o aiutato una donna ad abortire o in uno che avesse cercato d’effettuare un aborto che di fatto non avesse raggiunto lo scopo, oppure là dove la donna stessa non avesse seguito le indicazioni date e quindi non avesse abortito di fatto (perché il delitto si verifica in ‘chi procura l’aborto, conseguendone l’effetto ...’, c. 1398). In questi casi, ogni sacerdote che avesse ricevuto le facoltà di assolvere avrebbe potuto comunque già assolvere un penitente ‘pentito del peccato’, perché non c’era delitto e quindi non c’era la scomunica. Inoltre, siccome i delitti canonici esigono il peccato e l’imputabilità di chi lo commette e almeno una conoscenza minima che si tratti di un delitto canonico o che ci sia una pena, (ad esempio la scomunica), se le condizioni per il delitto mancano, le sanzioni canoniche non s’applicano, neppure se ‘automatiche’ e quindi, anche in un tal caso, il sacerdote con le facoltà per assolvere avrebbe potuto già assolvere il penitente senza dover far ricorso. Queste considerazioni non rientrano nella categoria di un legalismo; sono invece le norme di una disciplina della Chiesa che da secoli mira alla valutazione corretta e misericordiosa dell’atto compiuto, dell’intenzione e delle circostanze rilevanti in vista della salvezza delle anime.

h. L’altro punto di possibile confusione che emerge dalla lettera al Monsignor Fisichella e dalla *Misericordia et misera*, n. 12, concerne la frase ‘tutti i sacerdoti’. Secondo me, Papa Francesco avrebbe avuto in mente qui soltanto quei sacerdoti di fatto già dotati delle facoltà per confessare la gente, a parte i sacerdoti della Fraternità di san Pio X ai quali di fatto egli stesso le concesse. Lo ritengo del tutto inverosimile che abbia voluto concedere le facoltà di assolvere dalla sanzione della scomunica chi, di fatto, era incorso nel delitto canonico dell’aborto procurato, a quei sacerdoti ai quali mancavano le facoltà perché ritenuti inidonei per confessare la gente (per motivi di salute mentale, di conoscenze scarse, ecc.) o ancor meno a quei sacerdoti che non godono di tali facoltà o perché, su loro richiesta, sono stati dispensati dagli obblighi dello stato clericale o perché sono stati dimessi dallo stato clericale come pena o sanzione canonica per delitti canonici più gravi, come ad esempio la pedofilia, o per altri fatti gravi (ad esempio sotto le norme

di Benedetto XVI del 2009). Occorre ricordarci che quei sacerdoti che hanno ricevuto la dispensa dagli obblighi dello stato clericale e coloro che sono stati dimessi dallo stato clericale rimangono veri e propri sacerdoti; proprio per questo possono e devono somministrare i sacramenti a coloro che sono in imminente pericolo di morte, e lo fanno validamente e lecitamente.

i. L'idea che Papa Francesco volesse togliere del tutto il delitto e la sanzione della scomunica non mi pare minimamente probabile. Se avesse voluto fare così, avrebbe dovuto segnalarlo in modo chiarissimo e avrebbe saputo che ciò avrebbe implicato un cambiamento esplicito della legge canonica. Avrebbe rilasciato un *motu proprio*, come lo fa per altri cambiamenti veri e propri della legge. Non ha fatto così e non dice niente che farebbe pensare che fosse questa la sua volontà a riguardo.

j. L'altro suggerimento, ossia che Papa Francesco intendesse sminuire o di fatto sminuisse la gravità del peccato dell'aborto (procurato diretto), non regge affatto. Più volte ha condannato questo peccato senza mezzi termini. Non solo; in questi stessi testi lo fa in modo altrettanto chiaro. Nella lettera a Monsignor Fisichella parla del 'gravissimo male che un simile atto comporta', aggiungendo che 'ciò che è avvenuto è profondamente ingiusto'. Nella *Misericordia et misera*, n. 12, scrive: 'Vorrei ribadire con tutte le mie forze che l'aborto è un grave peccato, perché pone fine a una vita innocente'. Nella lettera a Monsignor Fisichella, il Papa proclama, d'altro lato e in continuità con la comprensione e l'appello riscontrabili presso Giovanni Paolo II nei confronti di donne che avevano abortite sotto pressioni di ogni genere (*Evangelium vitae*, n. 99), che 'il perdono di Dio a chiunque è pentito non può essere negato' e specialmente 'quando, con cuore sincero', cercano 'la riconciliazione con il Padre', quando, 'pentiti di cuore, ne chiedono il perdono' nel sacramento della riconciliazione. Lì il sacerdote confessore deve 'coniugare parole di genuina accoglienza con una riflessione che aiuti a comprendere il peccato commesso ed indicare un percorso di conversione autentica per giungere a cogliere il vero e generoso perdono del Padre, che tutto rinnova con la sua presenza'. Quest'altro lato della misericordia sanatrice di Dio e della conversione sincera del penitente si ritrova presso la *Misericordia et misera*, n. 12. Dopo aver condannato 'con tutte le mie forze' il grave peccato dell'aborto procurato diretto, 'con altrettanto forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste



alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi col Padre'. Bisogna constatare che questo risulta perfettamente compatibile con le affermazioni bibliche del peccato alla morte (1 Gv. 5, 16-17) e del peccato della blasfemia contro lo Spirito Santo (Mc. 3, 29), perché in questi casi il peccatore appunto non cerca la riconciliazione col Padre, ma la rifiuta o la respinge e proprio perciò non può essere perdonato. Il Papa poi insiste che 'ogni sacerdote, pertanto, si faccia guida, sostegno e conforto nell'accompagnare i penitenti in questo cammino di speciale riconciliazione'. In questi brani, troviamo la chiarezza della condanna ferma del peccato grave dell'aborto procurato diretto, l'affermazione della possibilità del perdono della misericordia di Dio anche dopo questo peccato, che esige un vero pentimento dal cuore e un cammino di conversione che parte dal riconoscimento della gravità del peccato per passare alla riconciliazione effettiva col Padre tramite il sacramento della riconciliazione.

k. Non bisogna pensare che tutto fosse eccezionalmente difficile prima di questo documento. Alcuni vescovi diocesani avevano già concesso delle ulteriori facoltà a ogni sacerdote avente le facoltà di confessare potesse assolvere dalla scomunica per il delitto d'aborto procurato, altre per consentire che lo facessero solo nel caso della prima volta (altre per fino a 2 volte) che una persona avesse commesso tale delitto<sup>1</sup>. Inoltre, ci sono le condizioni segnalate nel c. 1357, per cui un confessore, di fronte ad un penitente che necessitasse di essere assolto da una pena canonica riservata, ma chi sarebbe rimasto in gravissime difficoltà se dovesse aspettare il risultato del ricorso al penitenziere diocesano o alla Penitenzieria Apostolica se riservata alla Santa Sede, può assolvere dalla sanzione e quindi dal peccato, praticamente in modo condizionale, chiedendo al penitente di tornare entro una certa data per ricevere la risposta; se poi non fosse tornato, a quel punto sarebbe ricaduto nella sanzione. Chi ha fatto ricorso per qualcuno alla Penitenzieria Apostolica, sia nel foro interno sacramentale sia nel foro interno non-sacramentale, sa benissimo quanto gli ufficiali addetti siano esperti nel discernimento dovuto, sia nella trattazione urgente e davvero rapida del caso, e

---

<sup>1</sup> Cf. c. 1355 § 2; G. SHEEHY ET AL (ED.), *The Canon Law: letter and spirit* (Chapman, London, 1995), n. 2828.

quanto siano esemplari nella somministrazione della misericordia divina in casi delicatissimi. Papa Francesco, in effetti, ha esteso e reso uniformi questi provvedimenti.

1. Pertanto, mi pare che la *Misericordia et misera* di Papa Francesco, n. 12, volesse dire che tutti i sacerdoti che godono delle facoltà per confessare la gente, d'ora in poi, possono assolvere dalla sanzione della scomunica per il delitto canonico dell'aborto procurato diretto, di fatto avvenuto. Evidentemente, ciò includerebbe tutti i sacerdoti validamente ordinati tali nel caso del pericolo di morte del penitente. Su questo punto la *Misericordia et misera* pare risultare imprecisa, negli aspetti indicati, e quindi per questo sembra aver sollevato della confusione. Questi aspetti, la confusione tra il peccato dell'aborto procurato e il delitto canonico dell'aborto procurato e quello che interessa il riferimento a 'tutti i sacerdoti' quando pare intendere 'tutti i sacerdoti che godono delle facoltà per confessare', avrebbero potuto essere evitate, il che avrebbe anche ridotto l'incidenza dei sospetti che il testo volesse togliere il delitto o sminuire il significato del peccato coinvolti. Dall'altra parte, quanto detto qui dimostra che alcune interpretazioni dell'insegnamento sul peccato dell'aborto siano fuori posto. Inoltre, il delitto dell'aborto procurato diretto di fatto avvenuto, e la scomunica automatica come sanzione per esso, rimangono. L'obiettivo del Papa è stato chiaramente quello di rendere più facilmente accessibile l'assoluzione dalla scomunica per chi era caduto nel delitto.